Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 16 agosto 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1966, n. **1392.**

Modificazioni allo statuto del Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma.

N. 1392. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modifiche apportate allo statuto del Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma con delibera del 22 ottobre 1964 del Consiglio di amministrazione del Fondo stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **686.**

Autorizzazione all'Opera Sacra Famiglia, con sede in Pordenone, ad accettare una eredità.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Opera Sacra Famiglia, con sede in Pordenone, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla defunta signora Delle Vedove Antonia ved. Vries con testamento pubblicato in data 23 settembre 1952, a rogito del notaio dott. Valdemaro Corsi con n. 7283 di repertorio e concernente un immobile, sito in Pordenone, del valore complessivo di L. 14.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 98. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967.

Titoli di studio validi per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento nella Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962 (registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232) riguardante i titoli di studio, in possesso degli appartenenti alla leva marittima, validi per la iscrizione di ufficio ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964 (registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio numero 169) riguardante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Ai titoli di studio elencati al punto *B* (corsi per diplomati), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962 indicato nelle premesse, è aggiunto il seguente:

diploma di liceo artistico, 2ª sezione - architettura.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967.
Registro n. 76 Difesa, foglio n. 22.

(8350)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Voghera (Pavia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati alla Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Voghera (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo fra lavoratori con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Muzio Battista in data 6 marzo 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2450 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Marco Padovani Brambati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1967.

Il Ministro: BOSCO

(8485)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965. Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dello elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1966, contenente modifiche al decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche, determinate dalla necessità di aggiornamento dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 indicato nelle premesse, è modificato come segue:

TITOLO I

CONSERVATIVI

A) *Antimicrobici*:

E 200 Acido sorbico
E 201 Sodio sorbato
E 202 Potassio sorbato
E 203 Calcio sorbato

L'impiego è esteso a: 1) gnocchi, limitatamente a quelli di produzione industriale ed in confezione chiusa all'origine, alla dose massima di 1000 mg/kg.;

2) liquidi acquosi destinati a disciogliere la gelatina reale, alla dose massima di 1000 mg/kg;

3) prodotti dolciari di zucchero e mandorle (non da forno), alla dose massima di 1000 mg/kg;

4) frutta candita finita, alla dose massima di 200 mg/kg (purchè l'impiego venga effettuato negli sciroppi);

5) crema per pasticceria alla dose massima di 2000 mg/kg.

E 211 Sodio benzoato
E 212 Potassio benzoato
E 213 Calcio benzoato
E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p.ossibenzoico
E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p.ossibenzoico.

L'impiego è esteso al caglio o presame alla dose massima dell'1 % (calcolato sul presame liquido di titolo 1: 10.000 e sul presame in polvere di titolo 1: 100.000).

E 210 Acido benzoico
E 211 Sodio benzoato
E 212 Potassio benzoato
E 213 Calcio benzoato
E 214 Etile p.ossibenzoato
E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p.ossibenzoico
E 216 Propile p.ossibenzoato
E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p.ossibenzoico

La dizione « caviale e succedanei » è sostituita con la seguente: « Caviale (uova di acipenseridi) e succedanei (uova di specie diverse dagli acipenseridi) ».

E 220 Anidride solforosa
E 221 Sodio solfito
E 222 Sodio bisolfito
E 223 Sodio metabisolfito
E 224 Potassio metabisolfito
E 225 Calcio metabisolfito

E' inclusa la voce « Acqueviti, mg. 20/1 » (come residuo) (1).

B) *Sostanze destinate principalmente ad altri usi ma aventi un effetto conservativo secondario*:

E 270 Acido lattico
E 280 Acido propionico
E 281 Sodio propionato
E 282 Calcio propionato

E' soppressa la voce « presame 4 % ».

E 283 Nisina

Il limite d'impiego nei formaggi è elevato a 500.000 U.R./kg. Nuove caratteristiche chimico fisiche e requisiti di purezza: « Polvere bianca microcristallina. Titolo minimo 1000 U.R./mg (2).

NB. — Il titolo minimo sopra riportato si deve riferire al prodotto purificato e successivamente diluito con cloruro sodico e lattosio. Il prodotto purificato è costituito per non meno del 93,5 % da una miscela di nisina A 32 %; B 41,5 % C 10 % e D 10 %, da umidità per un contenuto massimo del 3,5 % e da prodotti derivati dalla fermentazione batterica del latte impiegato per la preparazione della nisina stessa per la parte restante.

Sull'etichetta deve essere indicato il potere antibiotico del preparato posto in vendita.

C) *Antiossidanti*:

E 302 1-Ascorbile Palmitato

L'impiego è esteso a « Farine e fiocchi di patate, alla dose massima di 300 mg/kg ».

E 303 Butilossianisolo

L'impiego è esteso a « Farine di patate, alla dose massima di 30 mg/kg ».

E 307 Lecitina di soja

« L'impiego è esteso a: *a*) Surrogato di cioccolato, 0,5 %; *b*) Conserve vegetali aromatizzate al cacao, 0,5 % (sul cacao) — La voce « Prodotti di pasticceria da forno e biscotti, 2 % » è sostituita da « Prodotti dolciari in genere, 2 % ».

TITOLO II

GELIFICANTI ED ADDENSANTI

E 320 Acido alginico
E 321 Calcio alginato
E 322 Sodio alginato
E 332 Potassio alginato

La dose massima d'impiego nei budini è aumentata all'1 %.

---

(1) L'indicazione sulla confezione del contenuto di anidride solforosa non è obbligatoria.

(2) - 1 U.R. = 0,0004 mg

E 324 Agar.Agar
L'impiego è esteso ai « Budini », alla dose massima dell'1 %.
E 327 Gelatine animali
L'impiego è esteso alle « carni cotte », alla dose massima dello 0,4 %.
E 329 Gomma adragante
L'impiego è esteso alle « salse di composizione varia », alla dose massima del 2 %.
Pirofosfato tetrasodico:
Preparati per budini, 1,5 % (1)
E 330 Pectina
L'impiego è esteso: *a*) ai « Budini », alla dose massima dello 0,2 %; *b*) ai « Fruttini colati », alla dose massima dell'1,5 %.
E 442 Carbosimetilcellulosa, sale sodico

Casi d'impiego	Dosi massime d'uso
Gelati	0,25 %
Confetture (limitatamente ai prodotti colati)	0,20 %
Budini	0,25 %
Maionese e salse	0,20 %
Creme per pasticceria	0,20 %

E 330 Pectina
Nuove caratteristiche chimico fisiche e di purezza.
Polvere granulare di colore da avorio a nocciola. Titolo minimo 85 %, come acido galatturonico calcolato sull'anidro e detratte le ceneri, i sali ed i supporti aggiunti.
a) tipo ad alti metossili (contenuto in metossili 10,3 - 13,3 %) non deve contenere:
— arsenico, più di 3 mg/kg
— piombo, più di 10 mg/kg
— rame, più di 250 mg/kg
— altri metalli pesanti totali, più di 20 mg/kg
— ceneri, più di 4 %, detratti i correttori di pH aggiunti.
b) tipo a medi metossili (contenuto in metossili 8,3 - 10,3 %) non deve contenere:
— arsenico, più di 3 mg/kg
— piombo, più di 10 mg/kg
— rame, più di 50 mg/kg
— altri metalli pesanti totali, più di 20 mg/kg
— ceneri, più di 4 %, detratti i correttori di pH aggiunti;
c) tipo a bassi metossili (contenuto in metossili 0 - 8,3 %) non deve contenere:
— arsenico, più di 3 mg/kg
— piombo, più di 10 mg/kg
— rame, più di 50 mg/kg
— altri metalli pesanti totali, più di 20 mg/kg
— ceneri, piu di 12 %, detratti i correttori di pH aggiunti.
La pectina può essere addizionata con:
supporti: saccarosio od altri zuccheri ammessi nell'alimento di destinazione;
correttori di pH: sali degli acidi tartarico, citrico, lattico e bicarbonato di sodio.
E 442 Carbossimetilcellulosa sale sodico
Polvere granulare bianca, completamente solubile in acqua.
Titolo minimo 99,5 % sull'anidro. Grado di sostituzione: non più di 0,95 radicali carbossimetilici per unità di amido glucosio.

(1) Può essere addizionato con fosfato monocalcico nella misura massima del 50 %.

Non deve contenere:
— arsenico, più di 3 mg/kg
— piombo, più di 10 mg/kg
— rame, più di 25 mg/kg
E 328 Glicerina
Nelle caratteristiche di purezza la dizione « Grassi, più di 0,05 % (in tributirrato di glicerile) » è sostituita da « Grassi, più di 0,1 % (in tributirrato di glicerile) ».
Pirofosfato tetrasodico.
Polvere bianca cristallina.
Deve corrispondere alla formula Na_4P_207.
Titolo minimo: 98 %.
Non deve contenere:
— arsenico, più di 1 mg/kg
— piombo, più di 2 mg/kg
— fluoro, più di 3 mg/kg

TITOLO III
TENSIOATTIVI

E 352 Sucresteri - Esteri di saccarosio con acidi grassi alimentari da C_{14} a C_{18}
La dizione: « Pasticceria da forno, 3 % (sul grasso) » è sostituita da « Pasticceria da forno e biscotti, 3.% ».
E 445 Mono e digliceridi di acidi grassi alimentari esterificati con uno degli acidi seguenti: acetico, tartarico o diacetil-tartarico.
« Prodotti di pasticceria da forno e biscotti, alla dose massima del 3 % (sul grasso) ».
« Grassi emulsionati, alla dose massima del 3 % ».
Caratteristiche di purezza.
E 445 Mono e digliceridi di acidi grassi alimentari da C_{14} a C_{18} esterificati con uno degli acidi seguenti: acetico, tartarico o diacetiltartarico.
Caratteristiche dei prodotti, valide per tutti gli esteri sopracitati:
Aspetto: masse plastiche bianco-giallastre.
Titolo minimo: *a*) 40 % di monogliceride esterificato + 40 % di digliceride esterificato per le miscele di mono e digliceridi esterificati; *b*) 80 % di monogliceride o digliceride esterificato per i prodotti singoli.
Non debbono contenere:
— ceneri, più di 0,2 %
— glicerina libera, più di 1 %
— acido tartarico libero, più di 1 %
— acido acetico libero, più di 3 %
— arsenico, più di 1 mg/kg
— piombo, più di 5 mg/kg
— altri metalli pesanti, più di 10 mg/kg
Debbono essere esenti da catalizzatori.

TITOLO VI
SOSTANZE PER IL TRATTAMENTO IN SUPERFICE (1)

Gomma lacca bianca raffinata:
« Confetti », caramelle senza incarto, cioccolato e prodotti dolciari di zucchero e mandorle, non da forno, 0,2 %.

(1) In deroga a quanto previsto nell'art. 7, primo comma del decreto ministeriale 31 marzo 1965 gli alimenti trattati con additivi chimici di cui al cap. VI possono portare sulla confezione, unitamente alle altre indicazioni prescritte, in luogo della indicazione « Contenente . . . (nome del o degli additivi secondo la nomenclatura degli additivi stessi) » l'indicazione « trattato in superficie con . . . (nome del o degli additivi secondo la nomenclatura degli additivi stessi) ».

Idrossido di calcio (calce spenta):

Calcinatura noci moscate, secondo buona tecnica industriale.

Olio di vaselina:

Brillatura del riso (legge 18 marzo 1958, n. 325 art. 3, secondo comma) ed uva secca, secondo buona tecnica industriale.

Soluzione di acqua ossigenata ed ammoniaca:

Per la sbiancatura delle noci, secondo buona tecnica industriale (1).

E 243 Paraffina solida

a) è soppressa la voce « uva secca »;

b) la voce « insaccati, secondo buona tecnica industriale » è sostituita da « prodotti di salumificio consumabili senza ulteriore cottura, secondo buona tecnica industriale ».

E 243 Paraffina solida

Le caratteristiche ed i requisiti previsti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono sostituiti dai seguenti:

« Paraffina solida: massa solida di idrocarburi saturi, a struttura molecolare macro-cristallina.

Cere microcristalline: massa solida di idrocarburi saturi, a struttura molecolare micro-cristallina.

Punto di fusione: (paraffine e cere microcristalline) non meno di 52 C.

Idrocarburi policiclici aromatici:

Devono rispondere ai seguenti limiti massimi di assorbimento per cm. 1 di percorso ottico:

Tra 280 e 289 μ = 0,15

» 290 e 299 μ = 0,12

» 300 e 359 μ = 0,08

» 360 e 400 μ = 0,02 »

GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA

Aspetto: scaglie bianco-giallastre.

Titolo minimo: 95 %.

Non deve contenere:

— acqua, più di 2 %
— parte solubile in alcool etilico bollente, più di 0,2 %
— cere, più di 0,2 %
— ceneri, più di 0,5 %
— numero di iodio, più di 10
— arsenico, più di 5 mg/kg
— metalli pesanti, più di 10 mg/kg
— deve essere esente da resine e coppale.

Olio di vaselina, acqua ossigenata ed ammoniaca:

Caratteristiche previste dalla F.U. VII ed.

TITOLO VII

Magnesio carbonato: cialde, alla dose massima dello 0,4 %.

Roma, addì 28 luglio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1) In deroga all'art. 7, primo comma, decreto ministeriale 31 marzo 1965 l'indicazione dell'avvenuto trattamento va fatta con la dicitura: « Noci sbiancate con soluzione di acqua ossigenata ed ammoniaca ».

(8774)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Prezzo di acquisto dell'uva da tavola per la campagna 1967 per interventi nel mercato in casi di crisi grave.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il Regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il Regolamento n. 337/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, che fissa i prezzi di base e di acquisto per l'uva da tavola per la campagna 1967;

Visti i Regolamenti n. 338/67 e n. 339/67 adottati dalla Commissione della Comunità economica europea in data 25 luglio 1967, che stabiliscono, rispettivamente, i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto fissato per l'uva da tavola dal citato Regolamento n. 337/67 e l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per l'uva da tavola;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrente campagna di commercializzazione dell'uva da tavola il prezzo di acquisto del prodotto che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito nella misura del 60% dei seguenti prezzi di base mensili indicati nel Regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 337/67 del 25 luglio 1967, con riferimento alle caratteristiche previste nel regolamento stesso:

	Unità di conto
Luglio (3ª decade)	21,2
Agosto	15,3
Settembre	11,4
Ottobre	12,1

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti nel Regolamento n. 338/67 della Commissione della Comunità economica europea del 25 luglio 1967, per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento abbia caratteristiche diverse, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8732)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Prezzo di acquisto del pomodoro per la campagna 1967 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il Regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il Regolamento n. 124/67 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 13 giugno 1967, che fissa i prezzi di base e di acquisto del pomodoro per la campagna 1967;

Visti i Regolamenti nn. 150 e 151 adottati dalla Commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che stabiliscono, rispettivamente, i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i pomodori dal Regolamento numero 124/67 e l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i pomodori;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrente campagna di commercializzazione del pomodoro il prezzo di acquisto del prodotto che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito nella misura del 55% dei seguenti prezzi di base mensili indicati nel Regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 124/67 del 13 giugno 1967, con riferimento alle caratteristiche previste nel regolamento stesso:

	Unità di conto
Giugno (3ª decade)	12,8
Luglio	11,2
Agosto	8,2
Settembre	8,2
Ottobre	10,2
Novembre	11,5

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal Regolamento della Commissione della Comunità economica europea n. 150/67 del 23 giugno 1967 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di base indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8733)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 agosto 1967.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Vasto.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio c.a., è stato sciolto il Consiglio comunale di Vasto e, al contempo, nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del vice prefetto dott. Onofrio Galletti, il quale si è insediato il 12 del detto mese.

Alla scadenza del termine di tre mesi previsto dal citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, la gestione commissariale — che aveva dovuto subito affrontare vitali problemi — specie nel settore della finanza locale, dei lavori pubblici, della riorganizzazione degli uffici e dei servizi, della disciplina urbanistica con la modificazione del piano regolatore per adeguarlo alle nuove esigenze di sviluppo della città — si trova ora ad avere in via di perfezionamento numerosi provvedimenti il cui differimento, che verrebbe sostanzialmente necessitato dalle more del procedimento elettorale per la rinnovazione del Consiglio e dell'insediamento dei normali Organi amministrativi, pregiudicherebbe gravemente gli interessi dell'Ente.

Stanti tali inderogabili esigenze di interesse generale, sussiste la necessità di prorogare la gestione onde consentire la sollecita conclusione del complesso di provvedimenti sopra accennati che sono essenziali anche per gli sviluppi futuri dell'attività dell'Ente.

Pertanto, con decreto in data odierna, viene prorogata di tre mesi la gestione straordinaria in atto presso il comune di Vasto, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Chieti, addì 11 agosto 1967

p. *Il prefetto*: GIUFFRIDA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Vasto e nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Onofrio Galletti, vice prefetto;

Considerato che il commissario si è insediato nella sua carica il 12 maggio c. a. per cui il 12 corrente verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 146;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata ai sensi di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dallo art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Vasto, affidata al dott. Onofrio Galletti con il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1967, è prorogata a termine di legge.

Chieti, addì 11 agosto 1967

p. *Il prefetto*: GIUFFRIDA

(8773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Fraine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.052.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8745)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.142.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8746)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.158.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8747)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di S. Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.822.724, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8748)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.470.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8749)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Campli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.480.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8750)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.562.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8751)

Autorizzazione al comune di Arì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Arì (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.822.697 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8752)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1967, il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.720.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8753)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.242.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8754)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Turrivalignani (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.718.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 19145 n. 51.

(8755)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Colledara (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.933.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8756)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.975.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8s57)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,49
1 Dollaro canadese	579,40
1 Franco svizzero	143,81
1 Corona danese	89,83
1 Corona norvegese	87,14
1 Corona svedese	120,83
1 Fiorino olandese	173,30
1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	127,13
1 Lira sterlina	1736 —
1 Marco germanico	155,79
1 Scellino austriaco	24,161
1 Escudo Port.	21,675
1 Peseta Sp.	10,404

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa Consorzio stabiese produttori latte, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1967, la gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), è stata prorogata fino al 31 dicembre 1967.

(8497)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria per la campagna di commercializzazione dei cereali 1967-68.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i Regolamenti della Comunità economica europea n. 120/67, n. 128/67, n. 129/67, n. 131/67 e n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 141/67 del 21 giugno 1967, n. 160/67 e n. 161/67 del 23 giugno 1967 e n. 277/67 del 10 luglio 1967, che, abrogando il regolamento n. 19 del 4 aprile 1962, stabiliscono con effetto dal 1° luglio 1967 l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e fissano, per la campagna di commercializzazione 1967-68 le norme generali, le procedure e le condizioni di intervento sul mercato di tali prodotti, i centri di commercializzazione, i prezzi e le relative maggiorazioni mensili, le norme di qualità e le maggiorazioni e detrazioni di prezzo per caratteristiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 202, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dai citati Regolamenti comunitari;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi d'intervento nel mercato dei cereali previsti dai citati Regolamenti della Comunità Economica Europea;

Considerato che, ricorrendo motivi di necessità e d'urgenza, sussistono le condizioni per procedere a trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi e loro organizzazione, che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei cereali, il compimento di operazioni esecutive d'intervento di competenza dell'Azienda;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

Nell'adunanza in data 28 luglio 1967;

Ha deliberato:

1) Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1967-68 è affidato a trattativa privata a cooperative, consorzi e loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato, previste dai Regolamenti della Comunità economica europea n. 120/67, n. 132/67 e n. 160/67 citati in premessa, alle condizioni contenute nell'allegato disciplinare.

2) Per essere ammessi alla trattativa privata di cui al precedente n. 1), gli interessati debbono inoltrare domanda al presidente dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

la ragione sociale ed il legale rappresentante;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali intende operare e la quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione dei magazzini disponibili nel centro di commercializzazione indicato, che debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5.000 distintamente per specie di cereale.

Le domande debbono essere corredate da:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del Tribunale, rilasciato non oltre 3 mesi prima della data del presente avviso, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente;

dichiarazione di accettazione dell'atto disciplinare allegato al presente avviso, contenente le condizioni generali di contratto, con la specifica approvazione, agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, di ogni articolo del disciplinare medesimo.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione del grano 1966-67, che chiedano l'attribuzione dell'incarico ai sensi del presente avviso, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'Ispettorato provinciale della agricoltura.

3) Il servizio di cui al n. 1) è affidato dall'Azienda con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato disciplinare.

Roma, addì 5 agosto 1967

Il presidente: RESTIVO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività da esplicare nella campagna di commercializzazione dei cereali 1967-68, per la attuazione degli interventi di mercato previsti dal Regolamento 120/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio della Comunità economica europea e successivi Regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1967-68 l'assuntore del servizio si impegna ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento e di conservazione dei prodotti, con l'osservanza delle norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti comunitari finora emanati per la campagna medesima. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano nuove discipline comunitarie concernenti la predetta materia, si procederà, tra l'A.I.M.A e l'assuntore del servizio, all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

La campagna di commercializzazione 1967-68 ha inizio al 1° luglio 1967 e termini al 31 luglio 1968.

Le operazioni di acquisto al prezzo d'intervento fissato per la campagna di commercializzazione 1967-68 hanno termine con il 31 maggio 1968 per il grano tenero, il grano duro e l'orzo ed il 31 luglio 1968 per il granoturco.

Le operazioni di acquisto dal 1° giugno al 31 luglio 1968, per il grano tenero, il grano duro e l'orzo, sono effettuate ai prezzi d'intervento validi per il mese di agosto della successiva campagna di commercializzazione 1968-69.

Art. 2.

L'assuntore è tenuto ad acquistare i cereali di produzione comunitaria che gli vengono offerti in vendita con regolare domanda scritta in lotti omogenei non inferiori a 500 quintali per il grano tenero, per il granoturco e per l'orzo e a 100 quintali per il grano duro.

Il prodotto, a cura del venditore, deve essere consegnato veicolo magazzino non scaricato nei centri di commercializzazione di cui ai regolamenti comunitari n. 128 del 13 giugno 1967 e n. 161 del 23 giugno 1967. Questi regolamenti indicano i centri di commercializzazione del grano tenero, del grano duro, del granoturco e dell'orzo e per ciascun centro stabiliscono i prezzi base di intervento (allegato n. 1).

L'assuntore è tenuto ad acquistare i cereali per i quali ha ricevuto domanda, nei limiti di quantità e in quei magazzini che l'A.I.M.A., in sede di stipulazione del contratto, avrà riconosciuto idonei ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Art. 3.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta fra il venditore e l'assuntore medesimo e la effettiva presa in carico deve avvenire in presenza del venditore o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

In caso di contestazione fra l'assuntore e il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, condizionamento o caratteristiche dei cereali offerti in vendita, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti gli usuali campioni che saranno sottoposti all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto fra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 4.

Gli acquisti devono essere effettuati ai prezzi di intervento fissati dai Regolamenti della C.E.E. e validi per ciascun magazzino del centro di commercializzazione, come precisato allo art. 2.

Tali prezzi saranno soggetti alle maggiorazioni e detrazioni per le caratteristiche merceologiche del prodotto previste dal presente atto disciplinare e dai Regolamenti comunitari n. 129 del 13 giugno 1967, n. 237 del 30 giugno 1967 e n. 277 del 10 luglio 1967.

Art. 5.

I cereali offerti all'intervento debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

Sono considerati tali i cereali esenti da cattivo odore e da insetti vivi, che non presentino anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, nè semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando:

la percentuale totale degli elementi che sono cereali di base (grano tenero, grano duro, orzo e granoturco) di qualità perfetta è di un minimo del 90%;

il tasso di umidità non superi per il grano tenero, il grano duro e l'orzo il 14,50% e per il granoturco non superi il 16%;

il peso ettolitrico non sia inferiore a kg. 73 per il grano tenero, a kg. 75 per il grano duro e a kg. 60 per l'orzo;

la percentuale del grano germinato non superi il 2% nel grano tenero, nel grano duro e nell'orzo ed il 5% nel granoturco;

la percentuale di impurità di corpi farinosi utilizzabili non sia superiore al 6%;

la percentuale di impurità di corpi estranei ed inutilizzabili non superi il 4% di cui al massimo l'1% di grani scaldati per essiccazione o riscaldati per fermentazione (grana cotta) e lo 0,06% di segala cornuta nel grano tenero, nel grano duro e nell'orzo;

la percentuale nel grano duro non superi il 60% di chicchi bianconati e il 7% di grano tenero e di atteneriti, complessivamente il 57%;

la percentuale di grani spezzati non superi il 5% nel grano tenero e nel grano duro;

la percentuale dei chicchi attaccati da parassiti e la percentuale di chicchi avariati nel granoturco non superi insieme il 5%.

Sul prezzo base di intervento valido all'inizio della campagna di commercializzazione, si applicano maggiorazioni e detrazioni relative al tasso di umidità, peso ettolitrico e impurità come in appresso specificato.

Dette maggiorazioni e detrazioni si applicano congiuntamente; soltanto nel caso in cui tasso di umidità e peso ettolitrico dessero ambedue luogo a maggiorazioni, si applica la sola maggiorazione più elevata delle due, anzichè la loro somma.

Umidità: per il grano tenero, il grano duro e l'orzo, la base, senza applicazione di maggiorazioni e detrazioni, è compresa nella fascia fra il 15,5% e il 16,4% di umidità; pertanto, per tassi di umidità entro il limite massimo ricevibile del 14,5%, si applicano le maggiorazioni come da tabella allegato 2.

Per il granoturco la base, senza applicazione di maggiorazioni o detrazioni, è compresa nella fascia tra il 14,50 e 15,4% di umidità e pertanto, per tassi di umidità superiori o inferiori alla base, fermo restando il limite massimo ricevibile del 16%, si applicano maggiorazioni e detrazioni come dalla stessa suddetta tabella allegato 2;

Peso ettolitrico: per il grano tenero e il grano duro per differenze di peso ettolitrico rispetto a quello base, si applicano maggiorazioni e detrazioni dello 0,50% per ogni chilogrammo indivisibile rispettivamente superiore o inferiore alla base. Oltre il peso ettolitrico di kg. 80 per il grano tenero e di kg. 83 per il grano duro, si applica per entrambi una maggiorazione fissa del 2,50% *(vedi tabella allegato 3)*;

Grani germinati: la percentuale di grani germinati nella misura del 2% nel grano tenero, nel grano duro e nell'orzo deve considerarsi limite di tolleranza per l'accettabilità all'intervento *e in franchigia, e non dà quindi luogo ad alcuna detrazione*. Per il granoturco, invece, oltre il 2,50% e fino al 5%, limite di tolleranza per l'accettabilità, si applica una detrazione dello 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1%;

Corpi farinosi utilizzabili e chicchi spezzati:

a) quando nel grano tenero e nell'orzo la percentuale dei corpi farinosi utilizzabili (chicchi striminziti, chicchi di altri cereali, chicchi attaccati da parassiti, chicchi che presentano colorazione del germe) e la percentuale dei chicchi spezzati, superano nel totale il 4% si applica una detrazione dello 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1%;

b) quando nel grano duro la percentuale dei corpi farinosi utilizzabili, dei chicchi di grano tenero e atteneriti (grani turgidi a frattura completamente opaca) insieme ai chicchi spezzati, supera complessivamente il 4%, si applica la detrazione dello 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1%;

Chicchi attaccati da parassiti e avariati: quando la percentuale di chicchi attaccati da parassiti e la percentuale dei chicchi avariati nel granoturco superano insieme il 5%, si applica una detrazione dello 0,05% per ogni supplemento dello 0,1%;

Corpi estranei e inutilizzabili: quando la percentuale dei corpi estranei e inutilizzabili supera nel grano tenero e nel grano duro lo 0.05% e nell'orzo e nel granoturco l'1%, si applica una detrazione dello 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1%;

Bianconatura: quando la percentuale di bianconati supera il 24%, si applica una detrazione dello 0,20% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione e fino al 40%; oltre tale limite e fino al 50%, si applica una detrazione dello 0,30% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione.

« Grifoni » e « Timilie »: per la varietà del grano duro « Grifoni » si applica il prezzo di intervento base di L. 6.740 al qle con una detrazione quindi di L. 150 al qle sul prezzo di intervento base del grano duro normale; per la varietà « Timilie », « Marzuoli » e « Neri di Sicilia », si applica il prezzo di intervento base di L. 6.140 al qle con una detrazione quindi di L. 750 al qle sul prezzo di intervento base del grano duro normale.

Art. 6.

Ai prezzi di intervento vanno applicate le maggiorazioni mensili stabilite per la campagna di commercializzazione 1967-68

con Regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 141/67 in data 21 giugno 1967 e in vigore all'atto della consegna (allegato n. 4).

Le maggiorazioni da applicare per il mese di consegna sono calcolate nella intera misura mensile, qualunque sia il giorno di detto mese, in cui l'assuntore riceve in consegna il prodotto.

Art. 7.

All'atto del ricevimento del prodotto, l'assuntore del servizio deve pagarne il prezzo al venditore.

A tal fine rilascerà al venditore stesso una bolletta di acquisto dalla quale debbono risultare: il magazzino ove è avvenuta la consegna, la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il valore del cereale consegnato nonchè la maggiorazione mensile applicata.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta sarà rimesso all'assuntore del servizio dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.).

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino che ha ricevuto il prodotto.

Art. 8.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le successive operazioni esecutive del contratto di vendita, deve essere assicurato dallo assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 9.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'aggiudicatario, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: tenero, duro Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia, granoturco e orzo.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti, distintamente per specie di cereali, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche e relativi valori.

Il modello di tali registri sara fornito all'assuntore del servizio dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.).

Art. 10.

La vendita dei cereali per la campagna di commercializzazione 1967-68 si effettuata di norma mediante asta pubblica indetta dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali perchè questa possa disporre razionalmente la vendita.

La base d'asta non potrà essere inferiore al prezzo base di intervento per la partita messa in vendita maggiorata di lire 300 al quintale.

Al prezzo minimo così risultante vanno aggiunte le differenze per caratteristiche e le maggiorazioni mensili riferite all'atto del ritiro della merce.

La consegna dei prodotti avverrà alla condizione di resa su veicolo magazzino di consegna.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio fra l'assuntore e l'aggiudicatario o, in sua assenza, di chi esegue per lui materialmente il ritiro e che s'intende senz'altro a ciò delegato, alla uscita da ciascun magazzino.

In caso di contestazione fra l'assuntore e l'aggiudicatario o il suo rappresentante in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dei cereali offerti in vendita, saranno prelevati i campioni di rito in contraddittorio fra le parti e saranno sottoposti all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto fra le parti e in caso di disaccordo il laboratorio sarà designato dalla A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 11.

Espletata l'asta, l'A.I.M.A. comunicherà contemporaneamente all'assuntore e all'aggiudicatario, il risultato della stessa.

L'assuntore entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, inviterà l'aggiudicatario a versare presso la sua cassa o presso una banca da esso designata, in unica soluzione, il controvalore dell'intero quantitativo aggiudicato, calcolato in base al prezzo di aggiudicazione più una somma, determinata in via provvisoria dall'assuntore medesimo, a copertura delle caratteristiche e delle maggiorazioni mensili, salvo conguaglio.

Detto versamento provvisorio deve essere effettuato dallo aggiudicatario, a pena di decadenza, entro dieci giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione dell'A.I.M.A. di cui al primo comma.

L'effettuazione del versamento provvisorio attribuisce allo aggiudicatario la facoltà di iniziare i ritiri dei prodotti aggiudicati dal giorno successivo alla data del versamento stesso, fermi restando i termini di ritiro integrale risultanti dal bando d'asta.

Art. 12.

Ogni consegna darà luogo all'emissione di apposita «bolletta» dalla quale risulteranno: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e/o detrazioni dovranno essere determinate separatamente magazzino per magazzino.

Al riguardo, *per ciascun magazzino*, verrà effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette relative a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso a fronte di tutto il quantitativo aggiudicato.

Le maggiorazioni e/o detrazioni dovranno essere calcolate sul prezzo di aggiudicazione, secondo le tabelle di valutazione e le misure indicate all'art. 5.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura assoggettata al prescritto regime fiscale e che verrà emessa dallo assuntore del servizio dopo ultimata la consegna del prodotto e l'accertamento delle caratteristiche.

Dalla fattura dovrà risultare l'acquirente aggiudicatario, il magazzino di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche, il controvalore, la data di pagamento.

In tale fattura saranno conteggiati tutti gli importi dovuti all'aggiudicatario e quelli dallo stesso già versati.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 13.

La differenza fra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo base di intervento compete all'Azienda e deve essere versata dallo assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intitolato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 300 al qle che va trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli.

Art. 14.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. disporre la vendita del prodotto in maniera difforme da quella prevista all'art. 10 del presente atto disciplinare.

In tal caso valgono le condizioni stabilite nei precedenti articoli 10, 11, 12, 13, intendendosi sostituito all'aggiudicatario l'acquirente ed al prezzo di aggiudicazione il prezzo dovuto dallo acquirente. Tale prezzo non potrà essere inferiore a quello di intervento maggiorato delle caratteristiche e delle maggiorazioni mensili in vigore al momento della consegna. Qualora, per eccezionali ragioni, l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore, la differenza sarà da essa versata all'assuntore, nei termini previsti per il pagamento della merce da parte dello acquirente.

Art. 15.

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A., con plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita allegate rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 16.

All'assuntore del servizio è dovuto un compenso per ogni quintale di cereali effettivamente acquistato ed immesso nei magazzini dell'assuntore, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

Il compenso si intende riferito ad un periodo di giacenza del prodotto in magazzini di mesi sei; esso subirà una variazione del 5 per cento in più o in meno rispettivamente per ogni due mesi di maggiore o minore giacenza e sarà maggiorato del costo del finanziamento, valutato al tasso del 7 per cento, sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata dell'effettiva giacenza dei cereali nei magazzini.

In sede di liquidazione del compenso come sopra determinato, saranno detratti la eccedenza fra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 13 e 14.

Art. 17.

Per i cereali invenduti al termine della campagna di commercializzazione, da trasferire alla campagna successiva, sarà corrisposta all'assuntore del servizio la differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna 1967-68 e quello iniziale della campagna successiva.

Tale differenza sarà imputata all'ammontare del compenso che compete all'assuntore del servizio per la prosecuzione dei suoi compiti da svolgere, rispetto alle giacenze, nel corso della campagna successiva.

Qualora il prezzo iniziale di intervento della campagna 1968-69 sia inferiore a quello iniziale di intervento della campagna 1967-68, sarà corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore anche la differenza fra detti due prezzi, in aggiunta a quanto stabilito nel primo comma. Detta differenza, peraltro, non sarà imputata al compenso, dato che essa costituisce un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

L'ammontare delle giacenze e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati, entro il 25 agosto 1968, alla Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cereali effettuati nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'Azienda e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 dicembre 1967.

Art. 19.

E' in facoltà dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato allo assuntore del servizio.

Art. 20.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dello assuntore del servizio si svolga nel piano rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nello espletamento del servizio, l'Azienda potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 15 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e di terzi.

Il Presidente RESTIVO

ALLEGATO N. 1

Campagna commercializzazione grano 1967-68

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE
E RELATIVI PREZZI DI INTERVENTO

PROVINCIE	Prezzi intervento		Centri di commercializzazione
	UC/tonn. (*)	Lit./tonn.	
Grano tenero			
Roma	98,75	61 719	Roma, Campagnano, Cerveteri, Tivoli, Civitavecchia, Pomezia.
Napoli	98,75	61 719	Napoli.
Caserta	98,75	61 719	Aversa, Vairano, S. Felice a Cancello.
Salerno	98,75	61 719	Salerno, Sala Consilina, Eboli.
Bari	98,75	61 719	Bari, Gravina di P., Gioia del Colle, Minervino Murge.
Foggia	98,75	61 719	Foggia, Cerignola, S. Severo, Manfredonia, Candela, Lucera, Pietramontecorvino, Ascoli Satriano.
Brindisi	98,75	61 719	Brindisi.
Taranto	98,75	61 719	Mottola, Manduria.
Reggio Calabria	98,75	61:719	Reggio Calabria.
Catania	98,75	61.719	Catania.
Caltanissetta	98,75	61 719	Caltanissetta.
Messina	98,75	61 719	Messina.
Enna	98,75	61 719	Enna.
Palermo	98,75	61.719	Palermo.
Cagliari	98,75	61 719	Cagliari, Oristano.
Sassari	98,75	61 719	Olbia.
Avellino	97,92	61.200	Atripalda, Ariano Irpino, Lacedonia, Calitri.
Benevento	97,92	61 200	Benevento, S. Bartolomeo in Galdo.
Frosinone	97,76	61 100	Frosinone, Anagni, Cassino.
Latina	97,76	61.100	Latina, Cisterna, Terracina, Aprilia.
Rieti	97,76	61 100	Rieti, Poggio Mirteto.
Viterbo	97,76	61 100	Viterbo, Valentano, Tarquinia, Civitacastellana.
Matera	97,60	61.000	Matera, Montalbano Jonico, Irsina, Ferrandina, Bernalda, Nova Siri, Stigliano.
Grosseto	97,44	60.900	Grosseto, Cinigiano, Manciano, Gavorrano, Orbetello.
Perugia	97,28	60.800	Perugia, Foligno, Città di Castello, Gubbio, Todi, Castiglione del Lago.
Terni	97,28	60.800	Terni, Narni Scalo, Orvieto, Fabro.
L'Aquila	97,28	60.800	L'Aquila, Avezzano.
Campobasso	97,28	60.800	Campobasso, Venafro, Larino, Termoli, Riccia, Montenero.
Chieti	97,28	60.800	Chieti, Casalbordino, Lanciano.
Pescara	97,28	60.800	Pescara, Manoppello, Loreto Aprutino.

Segue ALLEGATO n. 1

PROVINCIE	Prezzi intervento		Centri di commercializzazione
	UC/tonn. (*)	Lit./tonn.	
Teramo	97,28	60.800	Teramo, S. Omero, Montorio al Vomano, Giulianova.
Potenza	97,12	60.700	Potenza, Venosa, Senise, Melfi, Avigliano, Lavello, Genzano di Lucania, Montemilone.
Catanzaro	96,80	60.500	Catanzaro, S. Eufemia Lamezia, Crotone.
Cosenza	96,80	60.500	Cosenza, Spezzano Albanese, Rocca Imperiale, Mongrassano, Montalto Uffugo.
Arezzo	96,52	60.325	Arezzo, Cortona, S. Giovanni Valdarno, Bibbiena, Sansepolcro.
Firenze	96,52	60.325	Firenze, Borgo S. Lorenzo, Empoli, Figline Valdarno.
Livorno	96.52	60.325	Rosignano, Suvereto, Ardenza.
Lucca	96,52	60.325	S. Pietro a Vico.
Pisa	96.52	60.325	Pisa, Pontedera, Guardistallo, Volterra.
Pistoia	96,52	60.325	Monsummano.
Siena	96.52	60,325	Siena, Montepulciano, Buonconvento, Colle Val d'Elsa.
Ancona	96,37	60.231	Ancona, Jesi, Osimo, Senigallia, Fabriano, Ostra Vetere
Ascoli Piceno	96,37	60.231	Ascoli Piceno, Ortezzano, Montegranaro, Fermo, Amandola
Macerata	96,37	60.231	Macerata, Castelraimondo, S. Angelo in Pontano, Cingoli, Recanati.
Genova	96,15	60.094	Genova.
Alessandria	95,07	59.419	Alessandria, Acqui, Tortona, Casale Monf., Arquata Scrivia.
Asti	95,07	59.419	Asti, Nizza Monferrato.
Cuneo	95,07	59.419	Cuneo, Savigliano, Mondovì, Saluzzo, Alba.
Novara	95,07	59.419	Novara.
Torino	95,07	59.419	Torino, Pinerolo, Rivarolo Canavese, Chivasso, Carmagnola.
Vercelli	95,07	59.419	Vercelli, Santhià, Crescentino.
Bergamo	95,07	59.419	Bergamo, Fontanella, Treviglio.
Brescia	95,07	59,419	Brescia, Lonato, Orzinuovi, Rovato, Manerbio, Remedello.
Como	95,07	59.419	Mariano Comense.
Cremona	95,07	59.419	Cremona, Crema, Scandolara.
Mantova	95,07	59.419	Mantova, Ostiglia, Ceresara, Commessaggio.
Milano	95,07	59.419	Milano, Corbetta, Lodi, Casalpusterlengo, Vimercate.
Pavia	95,07	59.419	Pavia, Voghera, Mortara, Corteolona.

Segue ALLEGATO n. 1

PROVINCIE	Prezzi intervento		Centri di commercializzazione
	UC/tonn. (*)	Lit./tonn.	
Varese	95,07	59.419	Gallarate.
Padova	95,07	59.419	Padova, Este, Piove di Sacco, Camposampiero.
Rovigo	95,07	59.419	Rovigo, Badia Polesine, Contarina, Adria.
Treviso	95,07	59.419	Treviso, Vazzola, Montebelluna, Castelfranco Veneto.
Udine	95,07	59.419	Udine, S. Giorgio di Nogaro, Pordenone, Latisana.
Venezia	95,07	59.419	Venezia, Mestre, Cavarzere, S. Donà di Piave, Portogruaro, Dolo.
Verona	95,07	59.419	Verona, Cerea, S. Bonifacio, Caprino Veronese.
Vicenza	95,07	59.419	Vicenza, Barbarano, Thiene, Sandrigo, Lonigo.
Gorizia-Trieste	95,07	59.419	Romans d'Isonzo.
Bologna	95,07	59.419	Bologna, S. Giovanni Persiceto, Imola, Vergato, Molinella.
Ferrara	95,07	59.419	Ferrara, Vigarano, Massa Fiscaglia, Portomaggiore.
Forlì	95,07	59.419	Forlì, Rimini, Cesena, Meldola, Coriano, Rocca S. Casciano.
Modena	95,07	59.419	Modena, S. Felice sul Panaro, Carpi, Pavullo, Mirandola.
Parma	95,07	59.419	Parma, Fontanellato, Calestano, Bardi, Busseto.
Piacenza	95,07	59.419	Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Borgonovo, Bettola.
Ravenna	95,07	59.419	Ravenna, Faenza, Conselice, Lugo.
Reggio Emilia	95,07	59.419	Reggio Emilia, Carpineti, Novellara, Ramiseto.
Pesaro-Urbino	95,07	59.419	Pesaro-Urbino, Macerata Feltria, Cagli, Fossombrone.
Grano duro			
Genova	117,50	73.438	Genova.
Grosseto	110,24	68.900	Grosseto, Manciano, Castel del Piano, Civitella Paganico.
Pisa	110,24	68.900	Volterra.
Siena	110,24	68.900	Siena, Buonconvento.
Frosinone	110,24	68.900	Frosinone, Cassino, Paliano.
Latina	110,24	68.900	Latina.
Roma	110,24	68.900	Roma, Cerveteri, Campagnano, Civitavecchia, Tivoli.
Viterbo	110,24	68.900	Viterbo, Sutri, Tarquinia, Acquapendente, Bagnoregio, Tuscania, Monteromano, Montalto di Castro, Barbarano Romano.

Segue ALLEGATO N. 1

PROVINCIE	Prezzi intervento		Centri di commercializzazione
	UC/tonn. (*)	Lit./tonn.	
Campobasso	110,24	68.900	Campobasso, Venafro, Larino, S. Croce di M., Termoli, Riccia, Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Isernia, S. Elia a Pianisi.
Chieti	110,24	68.900	Chieti, Atessa, Guardiagrele, Lanciano, Casoli.
Pescara	110,24	68.900	Pescara.
Avellino	110,24	68.900	Atripalda, Ariano Irpino, Lacedonia, Vallata, Calitri, Montecalvo, Mirabella Eclano.
Benevento	110,24	68.900	Benevento, S. Bartolomeo in Galdo, Pescosannita, Apice, Circello, Castelfranco in M.
Caserta	110,24	68.900	Vairano, Piedimonte d'Alife.
Salerno	110,24	68.900	Salerno, Sala Consilina, Altavilla.
Bari	110,24	68.900	Bari, Spinazzola, Altamura, Canosa di P., Gravina di P., Minervino M., Santeramo in Colle.
Brindisi	110,24	68.900	Brindisi.
Foggia	110,24	68.900	Foggia, Cerignola, S. Severo, Manfredonia, Lucera, Ascoli Satriano, Serracapriola, Orsara di P., Pietramontecorvino, Casalinovo, Poggio Imperiale, S. Marco in Lamis.
Lecce	110,24	68.900	Lecce, Maglie, Nardò.
Taranto	110,24	68.900	Mottola, Ginosa.
Matera	110,24	68.900	Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina, Grassano, Stigliano, Montalbano J., Nova Siri, Craco.
Potenza	110,24	68.900	Potenza, Senise, Venosa, Genzano di Lucania, Melfi, Avigliano, Corleto Perticara, Rionero in Vulture, Lavello, Atella, Oppida Lucano, Tolve.
Catanzaro	110,24	68.900	Catanzaro, Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Strongoli, Botricello, Cropani, Vibo Valentia, S. Eufemia Lamezia.
Cosenza	110,24	68.900	Cosenza, Spezzano Albanese, Rocca Imperiale, Mongrassano, Amendolara, Montalto, Rose.
Reggio Calabria	110,24	68.900	Reggio Calabria, Locri.
Agrigento	110,24	68.900	Agrigento, Licata, Cammarata, Canicattì, Ribera, S. Margherita, Naro, Aragona, Cianciana, Favara, Bivona.
Caltanissetta	110,24	68.900	Caltanissetta, Riesi, Gela, Mussomeli, Vallelunga, Mazzarino, Resuttano, Milena, Marianopoli, Serradifalco.

Segue ALLEGATO N. 1

PROVINCIE	Prezzi intervento		Centri di commercializzazione
	UC/tonn. (*)	Lit./tonn.	
Catania	110,24	68.900	Catania, Caltagirone, Ramacca, Schettino (Frazione Paternò), Grammichele, Palagonia, Mirabella Imbaccari, Militello, Raddusa.
Enna	110,24	68.900	Enna, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Aidone, Agira, Catenanuova, Gagliano Monferrato, Barrafranca, Villarosa.
Messina	110,24	68.900	Messina, Milazzo, Castel di Lucio, Cesarò, Mistretta.
Palermo	110,24	68.900	Palermo, Termini Imerese, Corleone, Lercara, Castellano, Baucina, Alia, Camporeale, Prizzi, Cefalà Diana, Castronovo, Alimena, Bisacquino.
Ragusa	110,24	68.900	Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ispica, Acate.
Siracusa	110,24	68.900	Siracusa, Noto, Lentini, Palazzolo Acreide, Roslini, Canicattini Bagni.
Trapani	110,24	68.900	Trapani, Castelvetrano, Alcamo, Poggioreale, Salemi, Mazara del Vallo, Buseto Palizzolo, Marsala, Gibellina.
Cagliari	110,24	68.900	Cagliari, Oristano, Barumini, Sanluri, S. Giovanni Suergiu, Villacidro, Guspini, Iglesias, Pula, Giba, Senorbì, Guasila.
Nuoro	110,24	68.900	Nuoro, Macomer, Gergei, Siniscola, Magomadas, Orosei, Tortolì, Isili, Laconi.
Sassari	110,24	68.900	Sassari, Alghero, Bonorva, Olbia, Ozieri, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sedini, Ittiri, Tula.
Granoturco			
Alessandria	77,—	48.125	Alessandria.
Bergamo	77,—	48.125	Bergamo.
Brescia	77,—	48.125	Brescia.
Cremona	77,—	48.125	Cremona.
Mantova	77,—	48.125	Mantova.
Milano	77,—	48.125	Milano.
Padova	77,—	48.125	Padova.
Treviso	77,—	48.125	Treviso.
Udine	77,—	48.125	Udine, Pordenone.
Venezia	77,—	48.125	Venezia.
Vicenza	77,—	48.125	Vicenza.
Orzo			
Foggia	83,25	52.031	Foggia.
Genova	83,25	52,031	Genova.
Grosseto	83,25	52.031	Grosseto.
Roma	83,25	52.031	Roma.

(*) - UC = abbreviazione di Unità di conto, pari a L. 625.

ALLEGATO N. 2

Campagna commercializzazione grano 1967-68

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI
RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Grano tenero - Grano duro - Orzo

Tasso umidità %	Maggiorazioni %	Tasso umidità %	Maggiorazioni %
14,5	+ 1,—	13,2	+ 2,30
14,4	+ 1,10	13,1	+ 2,40
14,3	+ 1,20	13,0	+ 2,50
14,2	+ 1,30	12,9	+ 2,60
14,1	+ 1,40	12,8	+ 2,70
14,0	+ 1,50	12,7	+ 2,80
13,9	+ 1,60	12,6	+ 2,90
13,8	+ 1,70	12,5	+ 3,—
13,7	+ 1,80	12,4	+ 3,10
13,6	+ 1,90	12,3	+ 3,20
13,5	+ 2,—	12,2	+ 3,30
13,4	+ 2,10	12,1	+ 3,40
13,3	+ 2,20	12,0	+ 3,50

Granoturco

Tasso umidità %	Detrazioni %	Tasso umidità %	Maggiorazioni %
16,0	— 0,60	14,4	+ 0,10
15,9	— 0,60	14,3	+ 0,20
15,8	— 0,50	14,2	+ 0,30
15,7	— 0,40	14,1	+ 0,40
15,6	— 0,20	14,0	+ 0,50
15,5	— 0,10	13,9	+ 0,60
15,4	—	13,8	+ 0,70
15,3	—	13,7	+ 0,80
15,2	—	13,6	+ 0,90
15,1	—	13,5	+ 1,—
15,0	—	13,4	+ 1,10
14,9	—	13,3	+ 1,20
14,8	—	13,2	+ 1,30
14,7	—	13,1	+ 1,40
14,6	—	13,0	+ 1,50
14,5	—	12,9	+ 1,60
		12,8	+ 1,70
		12,7	+ 1,80
		12,6	+ 1,90
		12,5	+ 2,—
		12,4	+ 2,10
		12,3	+ 2,20
		12,2	+ 2,30
		12,1	+ 2,40
		12,0	+ 2,50

Le detrazioni e le maggiorazioni relative a tasso di umidità e peso ettolitrico, sono applicate *congiuntamente*, ad eccezione del caso in cui tasso di umidità e peso ettolitrico potrebbero dar luogo a due maggiorazioni; in questo caso dovrà essere applicata la *maggiorazione più elevata* delle due.

ALLEGATO N. 3

Campagna commercializzazione grano 1967-68

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI
PER DIFFERENZE PESI ETTOLITRICI

Grano tenero
Base da Kg. 74 a 76)

Kg./hl	Maggiorazioni
oltre 80	+ 2,50 %
80	+ 2,— %
79	+ 1,50 %
78	+ 1,— %
77	+ 0,50 %
76	BASE
75	
74	
	Detrazioni
73	— 0,50 %
—	—

Grano duro (*)
(Base da Kg. 77 a 79)

Kg./hl	Maggiorazioni
oltre 83	+ 2,50 %
83	+ 2,— %
82	+ 1,50 %
81	+ 1,— %
80	+ 0,50 %
79	BASE
78	
77	
	Detrazioni
76	— 0,50 %
75	+ 1,— %

(*) Cappelli ed assimilabili, Grifoni, Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia.

N.B. Maggiorazioni e detrazioni per differenza peso ettolitrico rispetto alla base saranno calcolate, indivisibilmente, per chilogrammo.

Le detrazioni e le maggiorazioni relative a tasso di umidità e peso ettolitrico, sono applicate *congiuntamente*, ad eccezione del caso in cui tasso di umidità e peso ettolitrico potrebbero dal luogo a due maggiorazioni; in questo caso dovrà essere applicata la *maggiorazione più elevata* delle due.

ALLEGATO N. 4/*a*

Campagna commercializzazione grano 1967-68

MAGGIORAZIONI MENSILI A MONTANTE DA APLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEL GRANO TENERO, DEL GRANO DURO, DELL'ORZO E DEL GRANOTURCO

MESI	Grano				Orzo		Granoturco	
	Tenero		Duro					
	UC Tonn.	Lit. Tonn.	UC Tonn.	Lit. Tonn.	UC Tonn.	Lit. Tonn.	UC Tonn.	Lit. Tonn.
1967								
Luglio	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	0,95	594	1,05	656	—	—	—	—
Ottobre	1,90	1.188	2,10	1.313	0,75	469	—	—
Novembre	2,85	1.781	3,15	1.969	1,50	938.	0,93	581
Dicembre	3,80	2.375	4,20	2.625	2,25	1.406	0,93	581
1968								
Gennaio	4,75	2.969	5,25	3.281	3 —	1.875	1,86	1.163
Febbraio	5,70	3.563	6,30	3.938	3,75	2.344	2,79	1.744
Marzo	6,65	4.156	7,35	4.594	4,50	2.813	3,72	2.325
Aprile	7,60	4.750	8,40	5.250	5,25	3.281	4,65	2.906
Maggio	8,55	5.344	9,45	5.906	6 —	3.750	5,58	3.488
Giugno	—	—	—	—	—	—	5,58	3.488
Luglio	—	—	—	—	—	—	5,58	3.488

UC = Abbreviazione di unità di conto, pari a L. 625.

ALLEGATO N. 4/*b*

Campagna commercializzazione grano 1967-68

MAGGIORAZIONI MENSILI A MONTANTE DA APPLICARE AL PREZZO INDICATIVO E AL PREZZO DI ENTRATA DEL GRANO TENERO, DEL GRANO DURO, DELL'ORZO E DEL GRANOTURCO

MESI	Grano				Orzo		Granoturco	
	Tenero		Duro					
	UC Tonn.	Lit. Tonn.	UC Tonn.	Lit. Tonn.	UC Tonn.	Lit. Tonn.	UC Tonn.	Lit Tonn.
1967								
Luglio	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	0,95	594	1,05	656	—	—	—	—
Ottobre	1,90	1.188	2,10	1.313	0,75	469	0,75	469
Novembre	2,85	1.781	3,15	1.969	1,50	938	1,50	938
Dicembre	3,80	2.375	4,20	2.625	2,25	1.406	2,25	1.406
1968								
Gennaio	4,75	2.969	5,25	3.281	3 —	1.875	3 —	1.875
Febbraio	5,70	3.563	6,30	3.938	3,75	2.344	3,75	2.344
Marzo	6,65	4.156	7,35	4.594	4,50	2.813	4,50	2.813
Aprile	7,60	4.750	8,40	5.250	5,25	3.281	5,25	3.281
Maggio	8,55	5.344	9,45	5.906	6,—	3.750	6,—	3.750
Giugno	9,50	5.938	10,50	6.563	6,—	3.750	6,—	3.750
Luglio	9,50	5.938	10,50	6.563	6,—	3.750	6,—	3.750

UC = Abbreviazione di unità di conto pari a L. 625.

Visto, *il presidente*: RESTIVO

(8713)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 05620 del 25 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici di Salerno e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Salerno;
Guarino dott. Mario, medico provinciale capo;
Terracciano dott. Carmine, primario ospedaliero;
Sarro prof. Mario, primario ospedaliero;
Avella dott. Giuseppe, medico condotto di Roccagloriosa.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Salerno.

Salerno, addì 31 luglio 1967

Il medico provinciale: GALLO

(8627)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 235 in data 22 aprile 1966, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente dela Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Emilia, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Reggio Emilia e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così costituita.

Presidente:

Coletta dott Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Membri:

Lo Nano dott. Giorgio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Reggio Emilia;
Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;
Seren prof. Ennio, direttore dell'Istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;
Venieri dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:

Lucadamo dott. Luciano, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Reggio Emilia e all'albo dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 28 luglio 1967

Il veterinario provinciale: CURLI

(8427)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.